

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di non rimborsare un quarto delle spese, esposte dal ricorrente nel quadro della causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, al quale la convenuta è stata condannata con la sentenza del 9 giugno 2011.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi *petita* di cui alla domanda datata 4 gennaio 2011;
- *quatenus oportet*, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato 20 luglio 2011, formato dall'attore avverso la decisione di ripulsa della domanda datata il 4 gennaio 2011;
- *quatenus oportet*, constatare che la Commissione, anche nell'omettere di prendere posizione sulla domanda datata 4 gennaio 2011, si è illegittimamente astenuta dall'adottare le misure di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale in data 9 giugno 2010, nella causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, e precisamente del punto 4) del dispositivo della medesima;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 3 174,87 euro, la quale somma, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;
- condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani *et ad infinitum*, che spirerà persistendo l'astensione da parte della Commissione nell'elargire al ricorrente la prefata somma di 3 174,87 euro, ovvero quantomeno nel prendere espressa posizione sulla domanda datata 4 gennaio 2011, la quale somma di EUR 10,00 dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell'attore degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 14 marzo 2012 — ZZ/ORECE

(Causa F-35/12)

(2012/C 138/87)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuto: Organo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di applicare una clausola medica di salvaguardia al ricorrente in seguito alla visita medica di assunzione a decorrere dalla sua entrata in servizio e della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente diretto contro la decisione di applicargli una clausola medica di salvaguardia a decorrere dalla sua entrata in servizio.
- per quanto occorra, annullare la decisione di applicare al ricorrente una clausola medica di salvaguardia a decorrere dalla sua entrata in servizio;
- condannare l'ORECE alle spese.

Ricorso proposto il 19 marzo 2012 — ZZ/FRA

(Causa F-38/12)

(2012/C 138/88)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandebussche)

Convenuto: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e della decisione di trasferire la ricorrente presso un altro dipartimento, nonché il risarcimento dei danni materiali e morali.